



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E POLITICHE DELLA CASA SETTORE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA UFFICIO CASA

BANDO DI CONCORSO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 156.5.0/259 DEL 7.12.2011 RELATIVAMENTE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDANO DISPONIBILI NEL COMUNE DI GENOVA.

In attuazione dell'art. 4 della legge regionale n° 10/29.6.2004 e dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi delle Delibere di Giunta Regione Liguria n. 1202 del 10/11/2006 e n. 235 del 06/02/2009.

E' EMANATO

il seguente bando di concorso per l'aggiornamento della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 156.5.0/259 del 7.12.2011 relativamente all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 10/29.6.2004 e situati nel Comune di Genova che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

L'aggiornamento di cui sopra avviene mediante:

- a) l'inserimento di nuove domande;
- b) la variazione o conferma, su istanza di parte, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella precedente graduatoria;
- c) le modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti

RINNOVO DELLA DOMANDA

Coloro i quali sono già inseriti utilmente nella graduatoria precedente devono presentare istanza utilizzando il modello A/bis, documentare l'eventuale variazione delle condizioni abitative e/o familiari.

L'attestazione ISEE deve essere aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2010 riguardante il nucleo familiare presente alla data di emanazione del bando. L'attestazione non dovrà essere allegata alla domanda, ma la richiesta al CAAF dovrà comunque essere fatta entro la data di scadenza del bando e cioè entro il 22.2.2012 pena l'esclusione.

Per i residenti negli altri Comuni ubicati nel Bacino di Utanza "H" il rinnovo è possibile a condizione che il Comune di residenza non abbia emanato nell'anno 2011 un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 della L.R.L. n. 10/2004, i requisiti del nucleo familiare per conseguire l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:

- 1 Avere compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando (21.12.2011)
- 2 Essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 27, comma 6, L. n. 189/2002).
- 3 Risiedere anagraficamente o prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova.
La residenza non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero o profughi e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune ove svolgeranno la nuova attività. Possono altresì partecipare al presente bando i lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.
Inoltre, possono partecipare al presente bando anche i residenti dei Comuni ubicati nel Bacino di Utenza "H" che non hanno emanato nell'anno 2011 un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di e.r.p..
- 4 Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'intero nucleo familiare non superiore al limite di accesso pari a € **15.560,90**. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a € **18.917,17**.
Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di pubblicazione del bando stesso, mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.

L'attestazione ISEE deve essere aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2010 riguardante il nucleo familiare presente alla data di emanazione del bando. L'attestazione non dovrà essere allegata alla domanda, ma la richiesta al CAAF dovrà comunque essere fatta entro la data di scadenza del bando e cioè entro il 22.2.2012 pena l'esclusione.

- 5 Non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.
E' considerato alloggio adeguato l'immobile composto da un numero di vani, escluso gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella tabella seguente.

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X	X					
4	X	X	X				
5	X	X	X				
6	X	X	X	X			
7	X	X	X	X	X		
8	X	X	X	X	X		
Più di 8	X	X	X	X	X		

X condizioni di non adeguatezza delle abitazioni.

Le rimanenti posizioni individuano alloggi adeguati al nucleo familiare.
Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorchè un componente del nucleo familiare sia disabile

- 6** Non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), sia superiore a € **62.769.52** corrispondente al valore medio – incrementato del 20% - degli alloggi di E.R.P. presenti nel bacino di utenza “H” di cui fa parte il Comune di Genova.
- 7** Non aver avuto precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico.
E' possibile, tuttavia, partecipare al bando qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato alcuna morosità) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza e precisamente:
- a - non avere subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - b - non aver occupato abusivamente un alloggio pubblico nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - c - non avere subito un provvedimento di rilascio dell'alloggio a seguito di occupazione senza titolo nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
 - d - non aver avuto precedenti assegnazioni di alloggio E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/1977 o della L. n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P.

Tale condizione è accertata nei confronti di chiunque abbia già occupato un alloggio pubblico sia come titolare di contratto di locazione, sia come componente il nucleo familiare, sia a qualsiasi altro titolo. In ogni caso, non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

- 8** Non aver avuto precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici; tali requisiti non si applicano qualora l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

CONDIZIONI FAMILIARI

Non sono cumulabili le condizioni di cui ai seguenti punti:

- a) **1. “Anziani” con 3. “Famiglia di nuova formazione” e 5. “Stato di disoccupazione”**
- b) **3. “Famiglia di nuova formazione” con 4. “Persona sola con minori a carico”**

1. ANZIANI

a) nuclei familiari ove tutti i componenti (compresi i nuclei formati da una sola persona) che, alla data di presentazione della domanda, abbiano età maggiore di 75 anni. Tale punteggio è attribuibile anche nel caso in cui all'interno del nucleo siano inseriti e a carico minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap ai sensi delle lettere a) e b) del successivo punto 2.

PUNTI 20

- b) Nuclei familiari ove tutti i componenti (compresi i nuclei formati da una sola persona) che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato i 65 anni

PUNTI 15

2. DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3 Legge n. 104/5.2.1992), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente, è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità al 100% o handicap grave con accompagnamento ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 30**
- b) invalidità al 100% o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 20**
- c) invalidità dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 15**
- d) invalidità dal 73% al 45% ovvero situazioni ad esse equiparabili **PUNTI 8**

3. FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituiti entro i quattro mesi precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 30° anno alla data della domanda e con minori **PUNTI 12**
- b) famiglia di nuova formazione con minori **PUNTI 10**
- c) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 30° anno alla data della domanda senza minori **PUNTI 7**
- d) famiglia di nuova formazione senza minori **PUNTI 5**

4. PERSONA SOLA CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un solo componente, con un eventuale minore o più a carico:

- a) persona sola con uno o più minori tutti a carico **PUNTI 16**
- b) persona sola **PUNTI 8**

5. STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente **PUNTI 18**
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni **PUNTI 10**
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni **PUNTI 8**

6. RICONGIUNGIMENTO

Nucleo familiare che necessita di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda **PUNTI 10**
- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda **PUNTI 10**

7. CASI PARTICOLARI

- a) nucleo di un solo componente, con un minore o più a carico, domiciliato in luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai Servizi Sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso **PUNTI 15**
- b) nucleo familiare di emigrato che necessita di rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento **PUNTI 15**

CONDIZIONI ABITATIVE

Non sono cumulabili le condizioni di cui ai seguenti punti:

- a) **8. “Rilascio alloggio” con tutte le altre condizioni abitative”**
- b) **9. “Condizione abitativa impropria” con tutte le altre condizioni abitative**
- c) **13. “Barriere architettoniche” con 12. “Condizioni dell’alloggio” e 14. “Accessibilità”**

8 RILASCIO ALLOGGIO

Nuclei che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipula del contratto di locazione:

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato **PUNTI 80**
- b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione **PUNTI 60**
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio **PUNTI 30**

Non è valutabile la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio.

9. CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

Richiedenti che abitino da almeno tre mesi presso strutture di assistenza (quali, ad esempio, strutture sociali protette) o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati

PUNTI 70

10. COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità **PUNTI 15**
- b). nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado **PUNTI 12**

11. SOVRAFFOLLAMENTO

- a) sovraffollamento estremo (X) **PUNTI 20**
- b). sovraffollamento marcato (X°) **PUNTI 15**

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X°	X					
4	X°	X	X				
5	X°	X°	X				
6	X°	X°	X	X			
7	X°	X°	X°	X	X		
8	X°	X°	X°	X	X		
Più di 8	X°	X°	X°	X°	X		

12. CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

- a) pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dalla A.S.L. la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi **PUNTI 25**
- b) cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dalla A.S.L. la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi **PUNTI 20**

13. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti di cui al precedente punto 2. "DISABILI" che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (presenza di barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

PUNTI 25

14. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA'

Richiedenti di cui al precedente punto 1. “ANZIANI” che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo

PUNTI 13

15. INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all’abitazione principale la cui quota per canone sia superiore alla soglia di sopportabilità rispetto al reddito, così come determinata nell’ambito della procedura concernente il fondo di sostegno alla locazione (art. 11 Legge n. 431/1998)

PUNTI 20

SITUAZIONE ECONOMICA

- a) Il punteggio per le condizioni economiche è compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all’ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione (€ 15.560,90) e l’ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

$$\frac{\text{limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{limite di accesso ISEE.}}$$

Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,80 ottenuto nel modo seguente:

$$\frac{15.560,90 - 3.000,00}{15.560,90}$$

- b) Nel caso di nucleo familiare monocomponente ammesso alla procedura concorsuale per effetto della deroga al limite ISEE, purché non superiore a € **18.917,17**, non viene attribuito alcun punteggio in quanto non si è in presenza di una situazione di disagio economico (l’ISEE del nucleo familiare risulta essere maggiore del limite di accesso ISEE)

PERIODO DI RESIDENZA

- a) per i richiedenti che risiedono da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 3 anni

PUNTI 10

- b) per i richiedenti che risiedono da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 5 anni

PUNTI 20

- c) per i richiedenti che sono residenti da almeno 2 anni nel comune che ha emanato il bando.

PUNTI 30

- d) per i richiedenti che sono residenti da almeno 5 anni nel comune che ha emanato il bando.

PUNTI 40

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- 1) Le situazioni riportate per le condizioni familiari ed abitative sono raggruppate in modo da escludere quelle tra loro incompatibili. I valori assegnati a ciascun gruppo di condizioni non possono superare 100. Ogni singolo punteggio derivante dalla valutazione del disagio

familiare e abitativo viene diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, con arrotondamento al secondo decimale.

- 2) L'indicatore del disagio economico, il cui valore è ricondotto all'intervallo 0-1, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare secondo la formula riportata al punto relativo alla situazione economica.
- 3) Il valore relativo al periodo di residenza viene ricondotto all'intervallo 0-1, operando come descritto al punto 1) relativamente alle condizioni familiari e abitative.
- 4) I risultati derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti vengono sommati tra loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, il totale viene moltiplicato per 100.
- 5) Salvo che il bando non preveda diversamente, sia i requisiti per l'assegnazione, sia le condizioni sono valutabili se posseduti alla data di pubblicazione del bando.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso **devono essere compilate in tutte le loro parti** su appositi moduli in distribuzione presso gli Uffici Comunali, e devono essere **presentate direttamente oppure spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno improrogabilmente entro il 22.2.2012 all'Ufficio Protocollo - Archivio Generale del Comune, Piazza Dante 10 (allegando copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale). In caso di spedizione fa fede il timbro postale.**

Orario ricevimento Ufficio Protocollo: Lunedì e Giovedì 8,30 / 12,30 e 14,00 / 16,30
Martedì e Mercoledì orario continuato 8,30 / 16,30
Venerdì 8,30 / 14,00

DOCUMENTAZIONE

Il richiedente deve allegare **obbligatoriamente** alla domanda:

- **qualora trattasi di cittadino straniero:**
 - copia della carta di soggiorno ovvero
 - copia del permesso di soggiorno almeno biennale e avere una regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;
- **qualora trattasi di richiedente non residente nel Comune di Genova, anche nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi,**
 - o dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Genova;
- **qualora siano state dichiarate situazioni che comportano il rilascio dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione;**
- **qualora siano state dichiarate situazioni di disabilità, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente**
- **qualora siano state dichiarate situazioni di antigienicità dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea attestazione rilasciata dalla A.S.L. competente.**

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 6, L.R.L. n. 10/2004, forma la graduatoria provvisoria sulla base di quanto dichiarato e documentato e provvede alla relativa affissione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni. Il Responsabile del Procedimento provvede a darne comunicazione agli interessati a mezzo lettera.

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione.

2. Il Comune, conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, approva la graduatoria definitiva, e provvede alla relativa affissione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni.

3. La graduatoria ha validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

4. Tale graduatoria sarà aggiornata presumibilmente entro la fine del 2011 con le modalità del presente bando

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Rosa Calamita.

MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva fatto salvo quanto di seguito specificato.

Hanno priorità nell'assegnazione i conduttori con sfratto per finita locazione in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 L. 9/2007 e successive integrazioni e modificazioni per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio, requisiti autocertificati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 4 del D.L. 86/27.5.2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/26.7.2005 e successive integrazioni e/o modifiche, comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4, come disposto dalla legislazione succitata.

Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nella procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria.

Viene cancellato dalla graduatoria delle domande il richiedente che rinunci all'alloggio proposto, qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate.

2. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1) il rispetto del rapporto tra numero dei vani e composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella riportata al punto 5. del presente bando (pag. 2).

Possono, comunque, essere assegnati alloggi in cui il rapporto di cui sopra sia immediatamente inferiore a quello riportato nella suddetta tabella.

2) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l'assegnazione di tale alloggio.

3. L'assegnazione è comunicata, a cura del Comune, agli aventi diritto.

4. Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi negli Uffici preposti del Comune nel giorno indicato per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

5. Copia autentica dell'atto convenzionale di locazione è trasmessa immediatamente all'ente gestore, il quale procede alla consegna dell'alloggio all'interessato od a persona da lui delegata.

6. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, salvo proroga da concordarsi dall'ente gestore a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dall'assegnazione; a tal fine l'ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione dell'alloggio nei termini.

OBBLIGHI E SANZIONI

1. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, il dichiarante è escluso dalla graduatoria.

2. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo di fornire all'ente gestore i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare.

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.L. n. 10/2004, alle Delibere Giunta Regionale. n. 1202/2006 e n. 235/2009.

**IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Vinelli**

Genova, 14.12.2011